Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te – Decennale postuma per appalti pubblici 11.26"
Il presente documento è stato redatto in data 22/10/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonchè alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., *con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.*

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2025 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 975.616.012 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 103.182.909.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 264,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

SEZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP danni.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP danni.

Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP danni.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP danni.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Esclusioni. L'assicurazione non indennizza: penalità; danni da mancato godimento (anche parziale) delle opere assicurate; danni da mancato lucro e ogni tipo di danno indiretto; per esempio: quelli che derivano da interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che sono: conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti perdite o danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; danni provocati o agevolati da dolo del Contraente, del Committente, dell'utente dell'opera e delle persone del cui fatto i suddetti soggetti devono rispondere; danni che in base alla comune esperienza tecnica sono conseguenza quasi certa di un fatto o evento noto al Contraente, al Committente o a suoi preposti o all'utente dell'opera, per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi; vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, se noti all'Assicurato prima della decorrenza della polizza; difetti di rendimento delle opere assicurate; danni che accadono in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'esclusione non vale se il Contraente prova che il sinistro non ha alcun rapporto con questi eventi; danni che derivano (in modo diretto o indiretto) o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto; danni che accadono oltre la scadenza della copertura assicurativa o denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa; danni accaduti durante il periodo di copertura, se derivano da cause che risalgono ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione; danni che derivano da modifiche delle opere, eseguite dopo il collaudo provvisorio e che alterano le parti strutturali; danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio o fenomeno elettrico. L'esclusione non vale se questi danni derivano da difetti di costruzione, errore del progetto esecutivo, gravi difetti costruttivi, relativi a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; danni da azioni di terzi. Sono i danni che derivano da qualsiasi atto (volontario o involontario, diretto o

indiretto) compiuto da persone del cui fatto il Committente o chi esegue i lavori non deve rispondere per legge, per esempio: atti di guerra (anche civile), guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio; usurpazione di potere; requisizione, nazionalizzazione; distruzione o danno per ordine, disposizione di qualsiasi Autorità (di diritto o di fatto); sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere; sommossa, tumulto popolare, in cui rientrano gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; atti vandalici o dolosi; furto e rapina; urto di autoveicoli, aeromobili e natanti; danni da eventi naturali come: terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili (danni da forza maggiore); danni da normale assestamento; costi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) e i danni da mancata o insufficiente manutenzione; danni provocati da colpa grave dell'Assicurato, dell'utente dell'opera o di persone di cui essi rispondono;spese per individuare la parte difettosa che ha causato il danno; danni causati da carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto; Inoltre, in caso di ristrutturazione, l'assicurazione esclude: danni a opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti o già esistenti; danni che hanno origine al di fuori delle opere assicurate e che le hanno coinvolte di conseguenza. L'assicurazione esclude inoltre i danni (patrimoniali, materiali, immateriali, diretti o indiretti) che derivano in tutto o in parte da: perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati; malfunzionamento di hardware, software, circuiti integrati; interruzione di esercizio causata in modo diretto da danni o eventi indicati ai tre punti precedenti; utilizzo di criptovalute; violazione (anche senza intenzione) dei diritti di proprietà intellettuale (per es.: marchio, diritto d'autore, brevetto), per i danni causati da modifica o alterazione dei programmi, dovuti a: uso di Internet o Intranet; trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; virus informatici o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); uso di indirizzi Internet, siti web o intranet; qualunque funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, siti-web o Intranet; violazione della privacy e dei dati; violazione del sistema informatico.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE

L'assicurazione non opera se i danni a terzi non sono a seguito di sinistro indennizzabile con la sezione Indennitaria Decennale. Inoltre, l'assicurazione non indennizza: penalità; danni da mancato godimento (anche parziale) delle opere assicurate; danni da mancato lucro e ogni tipo di danno indiretto; per esempio: quelli che derivano da interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che sono: conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; perdite o danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; danni provocati o agevolati da dolo del Contraente, del Committente, dell'utente dell'opera e delle persone del cui fatto i suddetti soggetti devono rispondere; danni che in base alla comune esperienza tecnica sono conseguenza quasi certa di un fatto o evento noto al Contraente, al Committente o a suoi preposti o all'utente dell'opera, per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi; vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, se noti all'Assicurato prima della decorrenza della polizza; difetti di rendimento delle opere assicurate; danni che accadono in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'esclusione non vale se il Contraente prova che il sinistro non ha alcun rapporto con questi eventi; danni che derivano (in modo diretto o indiretto) o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto; danni che accadono oltre la scadenza della copertura assicurativa o denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa; danni accaduti durante il periodo di copertura, se derivano da cause che risalgono a epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione; danni a opere assicurate o assicurabili in base alla sezione Indennitaria decennale; danni da inquinamento (di qualsiasi tipo e per qualsiasi causa); danni da interruzione, riduzione o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; danni da alterazione delle caratteristiche o impoverimento di: falde acquifere; giacimenti minerari; o quanto in genere è nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento. L'assicurazione esclude inoltre i danni (patrimoniali, materiali, immateriali, diretti o indiretti) che derivano in tutto o in parte da: perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati; malfunzionamento di hardware, software, circuiti integrati; interruzione di esercizio causata in modo diretto da danni o eventi indicati ai tre punti precedenti; utilizzo di criptovalute; violazione (anche senza intenzione) dei diritti di proprietà intellettuale (per es.: marchio, diritto d'autore, brevetto), per i danni causati da modifica o alterazione dei programmi, dovuti a: uso di Internet o Intranet; trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; virus informatici o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); uso di indirizzi Internet, siti web o intranet; qualunque funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, siti-web o Intranet; violazione della privacy e dei dati; violazione del sistema informatico.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese appaltatrici di lavori per enti pubblici, soggette all'obbligo di assicurazione decennale al termine dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 11, del D.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti) e che hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 16,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/. Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **pec: ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it.**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: – all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile; oppure – al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	È obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** *(Legge 9/8/2023, n. 98).*

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.